

LEGGE REGIONALE 4. 3. 1977

"NORME INTEGRATIVE DELLA L.R. N. 18 DEL 25. 3. 74"

~~CONTROSEGNAZIONE~~

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Onorevole Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il Consiglio Regionale, nella seduta del 4.3.77, approva -
va il disegno di legge avente per oggetto: "Norme integrative della
legge regionale n. 18 del 25.3.74".

Il Governo della Repubblica ha osservato che:

- il provvedimento configura una violazione dell'art. 67 della legge
10.2.53, n. 62, prevedendo per tutti i dipendenti regionali inqua-
drati o inquadrabili miglioramenti del trattamento economico che
è già più favorevole di quello goduto dal personale statale;
- estende al personale non trasferito ai sensi dei decreti delegati
del 1972 i benefici previsti dall'art. 89 della citata legge n. 18,
in contrasto con il carattere transitorio di tale norma che ha po-
tuto spiegare effetti solo nella fase di prima applicazione e con
riferimento al personale utilizzato per il primo impianto degli
uffici regionali;
- l'art. 2 contrasta con i principi generali in materia di riassorbi-
mento degli assegni ad personam contenuti nel D.P.R. 28.12.70,
n. 1079, che sancisce il riassorbimento degli assegni in occasio-
ne dell'attribuzione delle successive classi di stipendio o di pas-
saggio di carriera;
- il provvedimento essendo privo della norma finanziaria configura
una violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non indica
l'onere delle spese ed il relativo mezzo di copertura.

La Giunta Regionale, a sua volta, ha formulato le seguen-
ti proposte a chiarimento delle osservazioni mosse dal Governo, pro-
poste che la II Commissione ha accolto interamente e che oggi si rimet-
tono al Consiglio per l'approvazione.

J. Augereau

R i e s a m e

A) Il governo nelle osservazioni alla legge ha fatto presente che la estensione al personale non trasferito ai sensi dei decreti delegati del beneficio previsto dall'art. 89, è in contrasto con il carattere transitorio di tale norma.

Non ha però tenuto conto:

- Destinatari delle norme di cui all'art. 89 non sono solo le unità di personale trasferito in attuazione dei decreti delegati, ma tutte le unità di personale alle quali la legge 18/74 riconosce il diritto alla nomina nei ruoli regionali, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima; tali norme devono essere applicate, quindi, per es=

presso dettato legislativo, anche nei confronti di categorie di personale diverse dal trasferito dallo Stato: ex comandato, ex contrattista, ex cottimista;

- la legge n.45 del 28/5/75; relativa alla nomina nei ruoli del personale assunto dai Gruppi consiliari, all'ultimo comma dell'art. 3, esplicitamente ha esteso l'applicabilità delle norme di cui trattasi a tale categoria di personale, che peraltro non può ^{NON} ritenersi utilizzato per il primo impianto degli Uffici regionali;
- la legge regionale n.52 del 7 giugno 1975 all'art. 1, altrettanto esplicitamente, dispone per l'applicazione delle norme in parola, nei confronti del personale trasferito dai disciolti Enti ISBS - ISCCAL-INCIS - GESCAL-, da inquadrare ed inquadrato nei ruoli regionali dal 1° gennaio 1975, ed in servizio per l'appunto da tale data ;

- il rinvio a tali disposizioni dovrebbe ritenersi operante per le altre categorie di personale contemplate nelle leggi citate per le quali c'è solo il limite di non essere disposto con la stessa chiarezza, a meno che non si voglia pensare alla volontà del legislatore di creare disparità di trattamenti. Da tanto l'emersa esigenza di chiarire la portata della normativa in questione. Nella tutela di tale esigenza si può individuare la ratio dell'art. 1 : le relative norme hanno integrato la normativa pre-esistente non già innovando, ma solo chiarendone la portata, al fine di dirimere incertezze interpretative;

A) Il governo poi in merito all'art. 2 ha rilevato il contrasto delle norme in esso contenute con i principi generali in materia di riassorbimento degli assegni ad personam fissati dal D.P.R.

28.12.1970 N. 1079.

Non ha considerato: i criteri di riassorbimento dell'assegno ad personam fissati dall'ultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 28/12/1970 n.1079 sono da applicare nei casi di attribuzione di classi di stipendio, di promozione o di passaggio di carriera: è evidente che non possono spiegare efficacia in un ordinamento, quale quello regionale, diversamente strutturato rispetto a quello cui ineriscono;

- infatti, innanzitutto le classi di stipendio dell'ordinamento regionale sono concettualmente e giuridicamente diverse da quelle dell'ordinamento statale: queste comportano una variazione dello stipendio base ed importano un azzeramento degli scatti biennali maturati ed il riferimento ad una nuova base per il calcolo degli scatti maturandi; nell'ordinamento regionale dall'attribuzione delle classi non discende nè la variazione dello stipendio base, nè l'azzeramento degli scatti maturati, per cui può affermarsi che le classi sono strutturalmente identiche

agli scatti, dai quali differiscono solo sul piano quantitativo;

- le promozioni, intese, come sono intese in un ordinamento verticistico quale lo statale, come attribuzioni di qualifiche diverse e superiori, non trovano allocazione in un sistema orizzontale quale quello regionale;

- anche il concetto di passaggio di carriera è stato recepito dall'ordinamento regionale in maniera diversa non essendo previsto che in via eccezionale da norme eccezionali e transitorie nei soli casi di accertato svolgimento di mansioni superiori;

- comunque, i casi di riassorbimento previsti dal D.P.R. n.1079/70 hanno una caratteristica comune che è quella di incrinare posizioni singole ed individuali; e non è ad esse che il Legislatore regionale si è richiamato con l'art. 92 della L.R. n.18/74, ma a quelle di cui all'art. 3 della Legge 23/12/70 n. 1139, che differiscono dalle prime in quanto inerenti posizioni e situazioni "a carattere generale";

- il menzionato art.3 è sostitutivo in parte dell'art.9

della legge 18/3/68;

- quest'ultimo dispone per il riassorbimento del =
l'assegno ad personam " con i successi vi aumenti
di stipendio a qualsiasi titolo dovuti", l'art. 3 invece
dispone per il riassorbimento dell'assegno ad personam
" con i successivi aumenti di stipendio a carattere
generale";

- l'art. 9 non escludeva dall'assorbimento qualsiasi
aumento di stipendio e quindi si riferiva agli aumenti
per scatti biennali, per attribuzione di classi, per
cambio di qualifica o carriera, e per applicazione di
nuovi contratti di lavoro;

- l'art. 3 di certo non può disporre l'assorbimento
negli stessi casi previsti dall'articolo sostitutivo,
altrimenti non avrebbe alcuna ragione di essere;

- quindi, postochè i casi di riassorbimento previsti
dall'art.3 sono diversi da quelli previsti dall'art.9,
si possono agevolmente individuare i primi con l'esame
letterale della norma: gli aumenti a carattere generale
sono solo quelli decorrenti dalla stessa data per la

generalità del personale e qualificabili come tali sono esclusivamente quelli derivanti da norme di applicazione di nuovi contratti di lavoro;

- a tale conclusione si arriva anche con una interpretazione sistematica della norma di cui all'art.92 - 3° comma della L.R. 18/74 e cioè all'esame della stessa in correlazione con l'art.58 della stessa L.R.;
- l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge può preventivamente determinarsi in complessive L. 2.850.000.000=, di cui L.150.000.000= per l'applicazione dell'art.2;
- esso farà carico utilizzando le disponibilità del cap.51 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali", ora ai residui passivi, per lire 2.000.000.000=, e al cap.51 del bilancio 1978 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - stipendi -" per lire 850.000.000.

